



Ministero della Transizione Ecologica

Ex Direzione Generale per il Risanamento Ambientale

Il Direttore Generale

Decreto di determinazione motivata di conclusione positiva, ex articolo 14-bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, della conferenza di servizi decisoria, indetta con nota del 6 agosto 2021 con protocollo n. 87105, relativa al sito di bonifica di interesse nazionale “Area Industriale di Milazzo” sul documento “Piano di caratterizzazione dell’area Duferco Travi e Profilati SpA”.

Vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349 recante “Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale”;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, in particolare gli articoli 14 e segg.;

Visto il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, in particolare gli articoli 242 e 252;

Vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2006)” che individua, tra gli altri, il sito “Area Industriale di Milazzo” come intervento di bonifica di interesse nazionale;

Visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio dell’11 agosto 2006 recante la perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale “Area Industriale di Milazzo”;

Visto il Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 18 novembre 2019, n. 132, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i Beni e le Attività Culturali, delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo, dello Sviluppo Economico, degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2019 recante il conferimento al Dott. Giuseppe Lo Presti dell’incarico di Direttore della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Visto il Decreto-Legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 aprile 2021, n. 55,

✓ Resp. Div.: Distaso L.
Ufficio: RiA_03
Data: 25/11/2021

che all'articolo 2, comma 1, dispone che "il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è ridenominato Ministero della Transizione Ecologica";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2021, n. 128 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della Transizione Ecologica";

Visto, in particolare, l'articolo 30 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2021, n. 128 che regola la fase transitoria della riorganizzazione del Ministero della Transizione Ecologica;

Visto il documento "Piano di caratterizzazione dell'area Duferco Travi e Profilati SpA" trasmesso dalla Duferco Travi e Profilati SpA con nota del 4 agosto 2021, acquisita al protocollo del Ministero della Transizione Ecologica ai nn. 85840 e 85841 del 4 agosto 2021;

Vista la nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero della Transizione Ecologica del 6 agosto 2021 con protocollo n. 87105 con la quale è indetta una conferenza di servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità asincrona, per l'approvazione del documento "Piano di caratterizzazione dell'area Duferco Travi e Profilati SpA";

Visto il parere congiunto dell'ISPRA e dell'ARPA Sicilia trasmesso dall'ISPRA con nota del 9 settembre 2021 con protocollo n. 47500, acquisita al protocollo del Ministero della Transizione Ecologica al n. 96292 del 9 settembre 2021;

Visto il parere della Città Metropolitana di Messina trasmesso con nota del 21 settembre 2021 con protocollo n. 32281, acquisita al protocollo del Ministero della Transizione Ecologica al n. 100982 del 21 settembre 2021;

Considerato che il parere dell'ASP di Messina, trasmesso con nota del 12 ottobre 2021 con protocollo n. 126443, acquisita al protocollo del Ministero della Transizione Ecologica al n. 109852 del 12 ottobre 2021, è pervenuto in ritardo rispetto ai termini indicati nella nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero della Transizione Ecologica del 6 agosto 2021 con protocollo n. 87105;

Vista la nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero della Transizione Ecologica del 13 ottobre 2021 con protocollo n. 110638, con la quale, al fine di acquisire eventuali osservazioni, si comunicano alla Duferco Travi e Profilati SpA, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 14-bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, le condizioni e le prescrizioni che si intendono riportare nel decreto di adozione della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi decisoria indetta con nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero della Transizione Ecologica del 6 agosto 2021 con protocollo n. 87105;

Vista la nota della Duferco Travi e Profilati SpA del 20 ottobre 2021, acquisita al protocollo del Ministero della Transizione Ecologica al n. 113780 del 20 ottobre 2021, con la quale si forniscono alcune osservazioni in merito a quanto contenuto nella nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero della Transizione Ecologica del 13 ottobre 2021 con protocollo n. 110638, in particolare in merito alla prescrizione n. 2;

Vista la nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero della Transizione Ecologica del 2 novembre 2021 con protocollo n. 118663 con la quale si chiede all'ISPRA e all'ARPA Sicilia una valutazione in merito a quanto comunicato dalla Duferco Travi e Profilati SpA nella nota del 20 ottobre 2021;

Visto il parere dell'ISPRA e dell'ARPA Sicilia trasmesso dall'ISPRA con nota del 5 novembre 2021 con protocollo n. 58704, acquisita al protocollo del Ministero della Transizione Ecologica al n. 120872 del 5 novembre 2021;

Tenuto conto che nella nota di indizione della conferenza di servizi decisoria è stato indicato il termine di 10 giorni dal ricevimento della nota stessa per la richiesta al soggetto proponente, da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, di integrazioni documentali o approfondimenti, nonché chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche Amministrazioni;

Tenuto conto che nella nota di indizione della conferenza di servizi decisoria è stato indicato il termine di 45 giorni dal ricevimento della nota stessa per la trasmissione, da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, delle proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, formulate in termini di assenso o dissenso e recanti, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso;

Considerato che l'articolo 14-bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 prescrive l'adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, qualora siano stati acquisiti esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora l'Amministrazione ritenga, sentiti i privati e le altre Amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle Amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza;

Ritenuto che, alla luce degli atti di assenso, anche implicito, acquisiti mediante la conferenza di servizi decisoria, sussistono i presupposti per l'adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza con gli effetti di cui all'articolo 14-quater della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

DECRETA

ARTICOLO UNICO

1. È approvato il documento “Piano di caratterizzazione dell'area Duferco Travi e Profilati SpA” trasmesso dalla Duferco Travi e Profilati SpA con nota del 4 agosto 2021, così come integrato dalla documentazione trasmessa dalla Duferco Travi e Profilati SpA con nota del 20 ottobre 2021, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
 - a) nel caso si rinvenivano orizzonti stratigrafici con la presenza di materiali antropici, gli stessi devono essere caratterizzati secondo quanto previsto dall'articolo 3 del Decreto Legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 28 e ss.mm.ii.;
 - b) il campionamento del suolo saturo (n. 2 campioni per piezometro) previsto nel Piano di caratterizzazione, non essendo un'attività prevista dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 non deve essere attuata;
 - c) qualora si riscontrassero nel *top-soil* superamenti delle CSC per i parametri Amianto, PCB, Diossine e Furani, la loro ricerca deve essere estesa a tutti i campioni superficiali e negli strati immediatamente sottostanti in corrispondenza dei superamenti individuati, fino alle acque di falda;
 - d) le acque recuperate dallo spurgo dei piezometri devono essere raccolte in appositi fusti e gestite come rifiuti.

2. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dal giorno della notifica.

Il Direttore Generale

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)